

Io ho un contratto da novembre 2011: perché devo pagare un conguaglio tariffario relativo ad un periodo in cui non ho usufruito del servizio ?

Trattandosi di conguagli relativi a periodi passati, la Città Metropolitana di Genova, Ente di Governo d'Ambito (EGA), ha definito una modalità che può svantaggiare alcuni clienti (quelli non attivi nell'intero periodo 2007-2011), ma ne avvantaggia altri (quelli attivi nel periodo 2007-2011 ma che hanno cessato o cesseranno la fornitura prima della fine del periodo del recupero tariffario 2017-2020); modalità alternative diverse sarebbero state di difficile applicazione pratica. Il Gestore non ha discrezionalità nella determinazione dei criteri per il recupero dei conguagli»

Perché queste partite non sono state semplicemente inserite nella tariffa normale ma si è definita una aliquota aggiuntiva?

AEEGSI è competente nella definizione delle tariffe del servizio idrico integrato solo a partire dal 2012, per cui ha ritenuto corretto distinguere la sua responsabilità tariffaria da quella degli Enti di Governo d'Ambito (EGA) responsabili dal punto di vista tariffario per il per i periodi precedenti

Ma è valido un conguaglio relativo agli anni 2007-2011 approvato nel 2017?

Come è stato chiarito da recenti pronunciamenti del Consiglio di Stato il ritardo nell'approvazione del conguaglio non impatta sulla validità dello stesso. Inoltre, poiché il conguaglio è un credito per il gestore, il ritardo da parte dell'Ente di Governo di Ambito (EGA) determina al più un danno per il gestore e non per l'utenza

Ma è legittimo un conguaglio pregresso retroattivo?

Non si tratta di conguaglio retroattivo (ossia dell'aggiornamento ex post delle tariffe dal 2007 al 2011), quanto piuttosto della necessità, valutata dal soggetto competente Città Metropolitana di Genova, Ente di Governo d'Ambito (EGA), nel quadro regolamentare precedente, di assicurare la copertura di partite di costo sorte nel passato

Ma il conguaglio pregresso non è illegittimo in quanto il periodo 2007-2011 è già prescritto ?

Poiché è solo dalla data di approvazione dell'importo e dell'addizionale tariffaria che il gestore ha diritto al recupero del conguaglio pregresso, questo sarà prescritto solo a partire dal 2022 - per la quota da recuperare nel 2017

Come è possibile che ci sia un conguaglio per gli anni che vanno dal 2007 al 2011 visto che dalle mie bollette risulta che tali periodi sono già stati conguagliati?

Il conguaglio pregresso non rappresenta un conguaglio circa la posizione specifica dell'utente per i periodi 2007-2011, quanto piuttosto la necessità, valutata dal soggetto competente Città Metropolitana di Genova, Ente di Governo d'Ambito (EGA) nel quadro regolamentare precedente, di assicurare la copertura di partite di costo sorte nel passato

Nella mia bolletta sono applicate delle addizionali per conguaglio tariffa 2007-2011, ma al mio vicino di casa che ha traslocato di recente ma prima abitava sempre a Genova questi balzelli non sono addebitati: perché?

La normativa della Città Metropolitana di Genova, Ente di Governo d'Ambito (EGA), ha previsto l'applicazione delle addizionali tariffarie a titolo di conguaglio solo ai titolari di contratto per utenze che erano attive al 31/12/11 e lo sono anche al momento di emissione della fattura; se il titolare ha chiuso il contratto dal 01/01/12 al 31/12/16 non avrà alcun addebito aggiuntivo

Vi sono delle sentenze di carattere amministrativo circa le partite pregresse (anche relative ad ambiti diversi da quello di Genova)?

Nel corso del 2016 il Consiglio di Stato (giudice di secondo grado della giustizia amministrativa), con propria sentenza, ha chiarito che:

- una volta che la regolazione tariffaria richiesta intervenga in un periodo di gestione ormai chiuso, nel quale l'Autorità d'ambito competente non ha provveduto a stabilire gli adeguamenti tariffari, e dunque la determinazione debba avvenire "ora per allora", la verifica tecnica si sostanzia in una quantificazione delle partite di debito-credito a conguaglio senza alcun limite di prezzo. L'unico limite da rispettare è di riconoscere al gestore solo i costi «giustificati» e rispondenti alle «variazioni strutturali» del servizio, ovvero all'incremento degli investimenti o all'ottimizzazione dei costi di gestione;
- l'effetto abrogativo del referendum non ha carattere retroattivo e pertanto la componente remunerazione fino a 21 luglio 2011 va conteggiata ai fini del conguaglio.